

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228:  
**Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati.**

(In G.U. 22 maggio 1981, n. 139; in B.U. 14 luglio 1981, n. 35, suppl. ord.)

**Art. 1.**<sup>1)</sup> - L'amministrazione statale, gli enti ed istituti a carattere nazionale e sovraprovinciale, la Regione, gli enti pubblici locali, ovvero gli uffici di statistica delle medesime amministrazioni, enti ed istituti, secondo le rispettive competenze forniscono, a richiesta, agli uffici di statistica delle Province autonome i dati in loro possesso, resi anonimi e relativi alle singole unità di rilevamento, da utilizzare per elaborazioni statistiche nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo, per le indagini, le rilevazioni e i censimenti indetti ai sensi e nei modi di cui all'art. 14 della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonché per i censimenti generali e per le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

I suindicati uffici, a loro volta, forniscono i dati resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione di cui siano in possesso, a richiesta dell'Istituto nazionale di statistica, nonché degli uffici di statistica dell'amministrazione statale, di quella regionale e degli enti pubblici territoriali, negli ambiti delle rispettive competenze.

**Art. 2.** - .....<sup>2)</sup>

**Art. 3.** - .....<sup>3)</sup>

---

<sup>1)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 2 del D. Lgs. 6 luglio 1993, n. 290.

<sup>2)</sup> Inserisce un comma, dopo il 2, nell'art. 10 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017.

<sup>3)</sup> Aggiunge quattro commi all'art. 10 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017.



